



U.O. "Diritto allo Studio"

DR_979_23_12_2020

IL RETTORE

VISTO
VISTO

lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
il Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, contenente "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché' in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 e, in particolare, l'art 1, comma 1, che così dispone:

«Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati

di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, a decorrere dall'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) **assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;**

c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario»;

VISTO

l'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, a tenore del quale: "le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)";

- e il comma 2, ove è previsto che: "i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTO	il D.M. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) con cui sono state adottate le linee generali d'indirizzo per la programmazione delle Università per il triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione dei risultati, e in particolare l'art. 2, che prevede la presentazione da parte delle Università di specifici programmi, entro 90 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto in questione, in coerenza con gli obiettivi e le azioni indicati nel medesimo articolo, e la valutazione da parte del Ministero ai fini dell'attribuzione delle risorse relative alla programmazione triennale, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le Università statali e a 1 milione di euro annui per le Università non statali;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 del 9 febbraio 2019, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del ridetto D.M. n. 989/2019, sono state definite le modalità per la presentazione da parte degli Atenei dei programmi triennali entro il 14 febbraio 2020;
DATO ATTO DATO ATTO	della intervenuta emergenza epidemiologica da COVID-19; altresi, del variegato tessuto provvedimentale ordito dal Governo per fronteggiare la citata emergenza epidemiologica, e in particolare, per il settore universitario, di quanto previsto: - dall'art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e l'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, concernenti la sospensione della frequenza delle attività di formazione superiore, compresa quella universitaria, con possibilità di svolgere le attività formative a distanza; - e dall'art. 100 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro, poi incrementato per l'anno 2020 di 62 milioni di euro dall'art. 236, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021;
RILEVATO	in particolare, che il Decreto Ministeriale da ultimo indicato, in considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemica da COVID 19 sulla programmazione triennale 2019-2021, prevede, all'art. 2, comma 1, che <i>"le risorse relative agli anni 2019 e 2020 destinate alle università statali per il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, di cui all'art. 4 del d.m. 989/2019, sono utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, al fine di promuovere le immatricolazioni al prossimo anno accademico 2020/2021 e al 2021/2022, tenuto conto degli obiettivi indicati nell'allegato 2, punto 2, del d.m. n. 989/2019"</i>
VISTO	il Progetto di orientamento dal titolo <i>"Matricole – Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020"</i> , elaborato in via autonoma dall'Ateneo conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del richiamato Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020;
VISTA	la deliberazione del 24.11.2020, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto Progetto di orientamento dal titolo <i>"Matricole – Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020"</i> .
VISTA	la successiva deliberazione del 25.11.2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro: - ha approvato il ridetto Progetto di orientamento dal titolo <i>"Matricole – Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020"</i> ; - ha autorizzato la spesa complessiva di € 45.570,00 e l'utilizzo del <i>budget</i> di costo per un importo omnicomprensivo di € 45.570,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.46.08.01.07, denominata <i>"Altri interventi a favore di studenti"</i> , del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2020, e, in particolare, sui fondi all'uopo destinati e individuati nel sistema UGOV con la seguente codifica: "FIT 93" ;
CONSIDERATO	necessario dar corso alle attività dirette a dare esecuzione al Progetto sopra specificato;
CONSIDERATO	altresi, che il Progetto in parola si propone, tra l'altro, di <i>"coinvolgere gli studenti di dottorato nelle attività di orientamento vocazionale organizzate dai dipartimenti e destinate agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, quali ad esempio visite</i>

dei laboratori, supporto nei PCTO Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento;

VISTO

il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2020, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019,

DECRETA

Articolo 1 - È emanato il bando, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le norme disciplinanti la procedura di selezione per il conferimento di numero 36 (trentasei) assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato rivolto all'orientamento in entrata – A.A. 2020/2021.

Articolo 2 - il Dottore Dario Cusano, Capo dell'U.O. "Diritto allo Studio" è nominato Responsabile del procedimento.

Articolo 3 - È autorizzato l'utilizzo del *budget* di costo per un importo omnicomprensivo di **€ 23.990,76** mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.46.08.01.07, denominata "Altri interventi a favore di studenti", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2020, e, in particolare, sui fondi all'uopo destinati e individuati nel sistema UGOV con la seguente codifica: "**FIT93**".

Benevento, 23.12.2020

IL RETTORE
Professore Gerardo Canfora